

RI

19-10-94

02-11-94

La presente delibera resterà affissa all'albo pretorio dal 15/9/94 al 30/09/1994

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO

N. 92

Data 5/9/94

Oggetto Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Decreto legislativo 15/11/93

n° 507 - modificato ed integrato dal D.L. 566/93 :

a) Regolamento del servizio rifiuti solidi urbani

b) Regolamento tassa rifiuti solidi urbani.

L'anno millenovecentonovanta quattro, addì cinque, del mese di settembre

alle ore 13.00 in Benevento, nella consueta sala delle adunanze del civico Palazzo Mosti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede AVV. BRUNO CAMILLERI

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 31 Consiglieri, assenti 9

	P.	A.		P.	A.
ABBATE Luigi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MECCARIELLO Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AQUINO Nunzio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORELLI Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIANCO Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NICASTRO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCCHINO Luigi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NUZZOLO Pompeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMILLERI Bruno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PETRUCCIANO Fernando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARDONE Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRINCIPE Guido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARRINO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RAUSO Mario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARUSO Gianleonardo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSI Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAVUOTO Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Roberto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSALES Alessandro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SANTAMARIA Gennaro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D'ALESSANDRO Sandro Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCOGNAMIGLIO Arturo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE IAPINIS Ambner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIBALDI Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE LORENZO Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRETOLA Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE LUCA Nicola Danilo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TUFO Pompeo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FICOCHIELLO Massimo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UCCI Gianfranco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRATTOLILLO Claudio Mariano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALLONE Massimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GLIELMO Gustavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO Cosimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IADANZA Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VISCO Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IELE Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANIN Domenica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCARELLI Stanislao Antonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOLLO Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E' presente il Sindaco Dr. Pasquale Viespoli.

Il Segretario Generale del Comune Dr. Aristide Verrusio

collo 13.

R E G O L A M E N T O

T A S S A R I F I U T I S O L I D I U R B A N I

D.Lgs. 15.11.1993, n.507

Modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93

COORDINATORE U.O.S. TRIBUTI
dott. Sergio De Cecio

ASSESSORE ALLE FINANZE
dott. prof. Nicola Beccalone

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, e' prevista apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

Il servizio di nettezza urbana e' disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformita' all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, ed in particolare per quanto attiene i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la distanza e la capacita' dei contenitori e la frequenza della raccolta.

Art. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale le modalita' di applicazione della tassa rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

L'adozione e le variazioni al Regolamento, sono di competenza del Consiglio Comunale, cosi' come disposto dalla legge 142/90 all'art. 32, lettera "g".

Art. 4 - ZONE DI APPLICAZIONE.

L'applicazione della Tassa nella sua interezza e' limitata alle zone del territorio Comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonche' agli altri ai quali e' esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 5 del presente regolamento e della planimetrie allegate che si riproducono in calce.

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è a partire dal primo gennaio 1995 nelle misure ridotte previste dall'art. 16 secondo capoverso, rispettose del limite del 40 per cento della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

Nelle zone esterne al centro abitato, per le quali lo svolgimento del normale servizio di raccolta è limitato a periodicità stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo.

5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed erogato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4 D. Lgs. 15.11.1993, n.507.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree scoperte e all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona di pertinenza è attivata la raccolta dei rifiuti e situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle zone di cui all'art. 4, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori dei locali ed insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori del centro di raccolta più vicino.

La tassa per le zone di cui sopra, dovrà essere corrisposta in misura ridotta delle percentuali di cui all'art. 16, da calcolare sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada percorribile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella perimetrazione e di fatto servita.

6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 D.Lgs. 15.11.1993, n.507, con l'obbligo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti del-

l'art. 62, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 70 D.Lgs. 15.11.1993, n.507, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed inoltre in attuazione dell'art.22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali, puo' essere svolto attraverso le seguenti forme di gestione, che possono essere adottate in funzione delle specifiche situazioni :

- gestione diretta in economia ;
- gestione mediante azienda municipalizzata ;
- gestione mediante concessione ad enti ed imprese specializzati, debitamente autorizzati ;
- Aziende speciali.

Inoltre, in attuazione dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, e' possibile servirsi di una Azienda speciale.

In caso di affidamento del servizio ad Azienda speciale, dovendo essere la stessa dotata di personalita' giuridica, l'eventuale affidamento di cui trattasi dovra' essere configurato giuridicamente, come un vero e proprio rapporto concessionale nei confronti del Comune.

ART. 8 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO.

Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'articolo 1, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art.45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla

lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

Il costo di esercizio di cui al 1° capoverso comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art.67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

Dal costo, determinato in base al disposto del 2° capoverso, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 9 - TARIFFE.

Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi, nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti attuati nei casi di dichiarazione di dissesto.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula

eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Nel caso di rilievi formulati oltre il termine dei 6 mesi, il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

La tassa e' individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinate.

La tassa e' commisurata a partire dal 1.1.1996 alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale entro il 31.10.1995 determina, con efficacia dall'1.1.1996 le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialita' di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.

La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale determina le tariffe, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto Funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Il Funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione

sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" su fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.

La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea debbono risultare da un calcolo aritmetico che tiene conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa.

Le tariffe cosi' determinate dovranno essere correlate tra loro da un minimo comun multiplo.

La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonche' il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 12 - LOCALI ED AREE SOGGETTE ALLA TASSA

In particolare, sono soggetti alla tassa :

LOCALI TASSABILI

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucina, bagni, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, cantine, sottotetti, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici direttamente utilizzati, nonché ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di autovetture, motocicli, di biciclette, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e case di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristorazione, di paninoteche, di birrerie e simili;
- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività culturali, di educazione, di istruzione, di associazione di qualsiasi tipo, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
- 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo, tenuto comunque conto che la produzione dei rifiuti urbani è presente anche nei locali dove di regola formano rifiuti speciali.
- 9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi,

delle caserme, delle stazioni ferroviarie, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o attività umanitarie;

- 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- 11) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tale attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- 12) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privata e della collettività in genere;
- 13) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da Enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- 14) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

AREE TASSABILI

- 1) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo coperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- 2) tutte le superfici adibite a sede di distributore di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- 3) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio

effettivo dello sport ;

- 4) qualsiasi area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibili dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Tutti i locali principali ed accessori, nonché tutte le aree scoperte, non indicate nelle elencazioni precedenti, sono comunque soggette alla tassa, quando comunque ne ricorra la tassabilità in base al D.Leg. n.507/93.

Art. 13 - INIZIO OCCUPAZIONE

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore.

Art. 14 - CESSAZIONE OCCUPAZIONE.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 15 - ESCLUSIONI.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita'.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici

ci, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,20 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, quando la superficie esclusa sia individuata con certezza ed utilizzata esclusivamente dagli atleti per attività sportiva e gare e vi sia assenza di produzione di rifiuti (es. campo di calcio, campo di basket ecc.).
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate e per quelle assimilabili per natura dell'attività svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, sale da attesa, disimpegno, corridoi, aree adibite a

deposito, mense, spogliatoi e servizi), ove risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	40
Autocarrozzerie	40
Autofficine per riparazione veicoli	40
Autofficine di elettrauto	40
Distributori di carburante	40
Lavanderie.....	40
Verniciatura	40
Galvanotecnici.....	40
Fonderie	40
Odontoiatri	40
Odontotecnici	40
Laboratori di analisi	40
Radiologi	40

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Le esclusioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dall' 1.1.1995

Art. 16 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e' svolto in regime di privativa. la tassa e' comunque applicata per intero ancorche' si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio e' attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa e' dovuta:

- a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1.500 mt. dal confine della proprieta';
- b) in misura pari al 30 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 1.500 mt. ed e' inferiore ai 2.500 mt. dal confine della proprieta';
- c) in misura pari al 20 % della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 2.500 mt. dal confine della proprieta'.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti della tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacita' minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo e' dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacita' si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilita' per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacita' ricettiva.

Art. 17 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6 del presente regolamento.

Qualora le parti comuni non vengano denunciati dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- a) aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- b) aumento del 3% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
- c) aumento del 2% agli alloggi oltre i 20 condomini.

La norma ha decorrenza dall'1.1.1995

Art. 18 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CATEGORIA	PARAMETRO
Categoria I	Abitazioni e relative dipendenze, comprese aree di parcheggio;
Categoria II	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie e rosticcerie, mense in genere, compresi i locali destinati a servizi e depositi;
Categoria III	Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, relativi a depositi, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi e banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito di mercatini o su suolo pubblico;
Categoria IV	Bar, cafe', gelaterie, pasticcerie, compresi i locali destinati a laboratorio e deposito;
Categoria V	Alberghi, locande e pensioni;
Categoria VI a)	Locali destinati ad uso di uffici privati: banche, istituti di credito, istituti finanziari ed istituti assicurativi, studi professionali, laboratori di analisi mediche e cliniche, agenzie di viaggio e immobiliari, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, dei banchi lotto, ecc;
b)	Locali destinati ad uso uffici pubblici: uffici pubblici, stazioni ferroviarie, caserme, istituti di pena, seminari, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche od istituzioni di

natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza;

- Categoria VII Locali principale ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella "Categoria 3" (locali di vendita e di deposito di salumerie, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, ecc.);
- Categoria VIII Collegi, convitti. Ospedali e case di cura non rientranti tra quelle operanti nell'ambito e secondo le finalità del sistema sanitario nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli artt. 1 e 2 della Legge n.833/78;
- Categoria IX Locali, principali ed accessori ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2,3,5, e 6 (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, depositi commerciali, sale di esposizione, ecc.);
- Categoria X Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, circoli, bigliardi e altri giochi leciti, sale pubbliche da ballo, sale di incisione, discoteche, night clubs, studio radio televisivo, teatri di prosa, palestre e scuole di danza o di ballo;
- Categoria XI Locali ed aree, principali ed accessori, destinati ad attività industriali, laboratori e botteghe artigiane, rimesse di autoveicoli, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio per automezzi e distributori di carburante;
- Categoria XII Istituti di istruzioni pubblici e privati, asili e scuole pubbliche e private, comunità religiose, istituti e case di riposo;
- (N O T A): I locali e le aree non espressamente indicati vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle precedenti categorie sopra classificate.

Art. 19 - ESENZIONI.

Sono esentati dalla tassa:

- 1) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano e

servizi, se destinati ad uso esclusivo di abitazione;

- 2) le associazioni ambientaliste e di volontariato della consulta dell'ambiente che contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti, previste all'art.28 del Regolamento del servizio dei rifiuti solidi urbani;
- 3) Enti senza fini di lucro che organizzano centri di accoglienza e dormitori di immigrati, sfrattati e persone comunque bisognose.

Gli esonerati dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo della tassa non riscosso dal Comune, deve essere iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa, e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta, copertura da specificare all'atto della adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione medesima.

Art. 20 - RIDUZIONI.

Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili a tassa.

La tariffa ordinaria e' ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 10%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utenti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' al di fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la residenza e/o il domicilio estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;

- e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da utenti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' al di fuori del territorio provinciale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la residenza e/o il domicilio al di fuori del territorio provinciale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- f) attivita' produttiva, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportante una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possano dar luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie: 10%;
- g) abitazioni occupate da 6 a 9 componenti, con reddito complessivo minore del reddito di riferimento: 10%;
- h) abitazioni occupate da 10 componenti ed oltre, con reddito complessivo minore del reddito di riferimento: 15%;

le riduzioni di cui al precedente capoverso, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Ai fini del godimento dei benefici previsti alle lettere g) ed h) del presente articolo i parametri di riferimento sono cosi' determinati:

REDDITO COMPLESSIVO

Somma dei redditi prodotti dagli occupanti, con l'esclusione dei redditi dei familiari considerati a carico del dichiarante ai fini della denuncia dei redditi.

REDDITO DI RIFERIMENTO

Importo massimo del reddito previsto dal legislatore per i familiari a carico del dichiarante, moltiplicato il numero degli occupanti.

Esempio numero occupanti 7, marito, moglie e 5 figli

Reddito marito.....	= L.16.000.000 (sommato)
Reddito moglie.....	= L.13.000.000 (sommato)
Reddito 1 figlio.....	= L. 5.800.000 (sommato)
Reddito 2 figlio.....	= L. 4.600.000 (escluso)

Reddito complessivo = L.34.800.000

i/ categorie: watti nel relativo altro, che
per l'attività svolta occupano rapporti
rapporti di mq. 200, e dovrebbero an-
redditi di esente minore di quello
premutamente determinati in applicazione
delle disposizioni legislative proprie della
categoria di appartenenza: art. 10 /

C

r
p
s
c
d
i
l
c
t
d
p

reddito ai fini del 740 = L.5.100.000*7= L.35.700.000

Reddito di riferimento = L.35.700.000

inoltre, ha la facoltà di concedere la
 del 30% della tassa in favore degli alloggi di tipo
 che non abbiano più di due vani, oltre i servizi e
 il 10% della tassa in favore degli alloggi popolari
 i tre vani oltre i servizi;

generati dovranno essere disposti, di anno in anno, con
 della Giunta Comunale.

nto della tassa non riscosso dal Comune, deve essere
 con decorrenza dal Bilancio preventivo relativo al-
 1995 come autorizzazione di spesa, e la relativa
 e' assicurata da risorse diverse dai proventi della
 tiva all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione pre-
 apertura da specificare all'atto della adozione da
 Giunta Comunale della deliberazione medesima.

posizioni di cui al presente articolo, entrano in
 1.1.1995.

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
 odotti dagli utenti che occupano o detengono, con o
 licenziazione, temporaneamente e non ricorrentemente loca-
 pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu'
 o passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in
 ffa giornaliera.

considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non
 nel corso dell'anno.

summa tariffaria e' determinata in base alla tariffa,
 a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei
 olidi attribuita alla categoria contenente voci
 ni di uso diviso per 365 ed il quoziente maggiorato

l'atto della denuncia di uso temporaneo si intende assol-
 pagamento della tassa, da effettuare contestualmente
 di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e
 l'atto di versamento di cui all'art. 50 del D.LGS.

le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che
 non il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di
 puo' essere versata direttamente al competente uffie-
 , senza compilazione del suddetto modulo. In caso di
 o la tassa, che non risulti versata all'atto dell'ac-
 dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione,

interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 22 - DENUNCE.

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa e' dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto dal primo affittuario.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e disponibili presso il competente Ufficio Tributi, e deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, nonche' la loro ripartizione interna;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel

caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

La denuncia, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 18 e 19 del presente regolamento.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

Art. 23 - DECORRENZA DELLA TASSA.

La tassa ai sensi dell'art.64 del D.lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al precedente capoverso. Questa ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 24 - MEZZI DI CONTROLLO.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993.

A tale effetto il Comune ha il diritto di:

- 1) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- 2) accedere in caso di mancato adempimento alle richieste di cui al punto precedente, con agenti di polizia urban o con i dipendenti dell'Ufficio Comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della unita' occupata.

Art. 25 - RIMBORSI.

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'Ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, e' disposto dall'Ufficio Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cessazione prevista dal medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del Ruolo in cui e' iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

I rimborsi spettanti al contribuente ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti gia' pagato l'importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora sca-

dute, l'importo dovuto e' rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28.1.1988 n.43.

CAPO III

SANZIONI ED INTERESSI

Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila) da determinare in base alla gravita' della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dell'ufficio ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

CAPO IV

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.64, comma 2, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Per le abitazioni la tassa e' accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa e' accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarieta' tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, societa' ed associazioni aventi personalita' giuridica, la tassa e' accertata nei confronti dei legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarieta'.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa e' effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarieta'.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multi-proprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa e' accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalita' previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa e' accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione

dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'.

Gli avvisi di cui al 1° capoverso devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente.

Art. 28 - RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 27 del presente regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 8 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale delle entrate ex Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al 1° capoverso sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Generale delle entrate ex Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, si applicano, per quanto attiene al tributo da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma,

27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

Si applicano, in quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

Art. 29 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.8 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.91, n. 413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate -ex Intendenza di Finanza- e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso avverso il provvedimento adottato, deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto contro la decisione della stessa Direzione, con consegna a mano, nel qual caso l'Ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta per l'avvenuta presentazione, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg.60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg.180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo', tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani, ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attivita' produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attivita' produttiva stessa, sempreche' il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato e attivato nella zona di esercizio dell'attivita' suddetta.

In prima applicazione della nuova normativa sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti, sono immediatamente applicabili in attuazione degli articoli 15, 16,17,19, 20 e 21 del presente Regolamento, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Ai fini delle determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 7, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, 3 comma, n.3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'articolo 22, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quello gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche' all'articolo 6, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento di riscossione di cui agli articoli 27 e 28, si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 28 i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Art. 31 - ABROGAZIONI.

Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 28 gli articoli da 268 a 271 del Testo Unico Per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 32 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
SOLIDI URBANI INTERNI.

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	pag. 2
Art. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.....	pag. 2
Art. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 2
Art. 4 - ZONE DI APPLICAZIONE.....	pag. 2
Art. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA.....	pag. 3
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	pag. 4
Art. 7 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO....	pag. 4
Art. 8 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO.....	pag. 5
Art. 9 - TARIFFE.....	pag. 6
Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	pag. 7

CAPO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	pag. 8
Art. 12 - LOCALI ED AREE SOGGETTE * ALLA TASSA.....	pag. 8
Art. 13 - INIZIO OCCUPAZIONE	pag. 11
Art. 14 - CESSAZIONE OCCUPAZIONE.....	pag. 11
Art. 15 - ESCLUSIONI.....	pag. 11

Art. 16 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	pag. 13
Art. 17 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO.....	pag. 14
Art. 18 - CLASSI DI CONTRIBUENZA.....	pag. 15
Art. 19 - ESENZIONI.....	pag. 16
Art. 20 - RIDUZIONI.....	pag. 17
Art. 21 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO..	pag. 19
Art. 22 - DENUNCE.....	pag. 20
Art. 23 - DECORRENZA DELLA TASSA.....	pag. 21
Art. 24 - MEZZI DI CONTROLLO.....	pag. 21
Art. 25 - RIMBORSI.....	pag. 22

CAPO III

SANZIONI ED INTERESSI

Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.....	pag. 24
---	---------

CAPO IV

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.....	pag. 25
Art. 28 - RISCOSSIONE.....	pag. 26
Art. 29 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.....	pag. 27

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... pag. 28

Art. 31 - ABROGAZIONI..... pag. 29

Art. 32 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI..... pag. 29

Il sujesto processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta, e si sottoscrive come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

VERRUSTO

IL PRESIDENTE

CAMILLEPI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

SANTAMARIA

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi, a norma della legge 9-6-1947 n. 530, art. 3

il 15/09/1994

IL MESSO COMUNALE

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestata deliberazione è stata inviata al Comitato regionale di controllo in data 15/09/1994 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, a norma dell'art. 3 della legge num. 530 del 1947 e dell'art. 59 della legge num. 62 del 1953.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato regionale di controllo, nella seduta del _____ ha

la decisione n. _____ prot. che recita: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

SI CERTIFICA che la presente copia è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, i
successiva seduta, e si sottoscrive come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

VERRUSTO

CAMILLERI

SANTAMARIA

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna, per rimanervi per 15 gg. cons
cutivi, a norma della legge 9-6-1947 n. 530, art. 3

B 15/09/1994

IL MESSO COMUNALE

Visso: IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata inviata al Comitato regionale di controllo in data 15/09/1994 e avvers
la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è dive
nuta esecutiva per decorrenza dei termini, a norma dell'art. 3 della legge num. 530 del 1947 e dell'art. 59 della legg
num. 62 del 1953.

"A termini del 1° comma
dell'art. 62 della legge n. 530/83"

B 15/09/1994

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ovvero) SI ATTESTA che il Comitato regionale di controllo, nella seduta del ha espresso
la decisione n. prot. che recita:

Si attesta che il presente avviso
è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune

B dal 19.10.94 al 02.11.94

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

SI CERTIFICA che la presente copia è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

B

IL SEGRETARIO GENERALE

La p
DE
N.
Ogg
L'a
alle
riu
Pre
Ris
AF
AC
BI
BC
C/
C/
C/
C/
C/
C/
D
D
D
D
F
F
C
I
I
L
F
I